

ACCORDO
ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241
tra
Regione Campania
e

.....

per la realizzazione dell'intervento "....."

La Regione Campania (CF 80011990639) – Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della Delibera CIPE 54/2016 (di seguito STM) – rappresentata dalla dott.ssa Maria Somma in qualità di Responsabile pro tempore

e

l'amministrazione di (CF), rappresentato da in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO che

- con Delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile;
- il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- il citato Piano Operativo è stato predisposto sulla base delle schede progettuali che, in particolare per gli interventi puntuali, riportano la descrizione e l'indicazione nella sezione dei soggetti attuatori sia dell'amministrazione regionale sia degli enti e/o dei soggetti che potrebbero essere individuati per l'attuazione;
- con Delibera n. 104 del 20.02.2018 la Giunta regionale ha preso atto dello stanziamento disposto, nell'ambito "Strade di interesse regionale", dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 e ha approvato gli schemi di convenzione regolanti i rapporti tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la Giunta regionale con il richiamato provvedimento ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione istituita con DPGR n. 25 del 14.02.2018, il compito di attivare l'Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di avviare una gara per l'affidamento del "Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità" articolato in 3 lotti relativi ai territori

provinciali, nonché una gara per l'affidamento dell'intervento "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" articolato parimenti in 3 lotti;

- con il richiamato provvedimento giuntale la Regione si è riservata di individuare con successivo atto i soggetti attuatori dei singoli interventi di cui all'Allegato 4 della medesima DGR n. 104/2018;
- sono state sottoscritte dalla Regione le citate convenzioni, successivamente trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti;
- con nota registro ufficiale U.6277 del 12.06.2018, la Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti di tutte le convenzioni di cui alla DGR 104/2018 sottoscritte con la Regione Campania;
- le Province e la Città Metropolitana, nella qualità di soggetti competenti alla gestione delle strade regionali in attuazione della legge delega n. 59 del 15/3/1997, con D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, in esito alla notifica della citata DGR 104/2018 comunicata dalla Direzione Generale Mobilità, hanno fatto pervenire il relativo riscontro sia con riguardo agli interventi puntuali di cui all'allegato 4 della richiamata Deliberazione, sia con specifico riferimento alle esigenze connesse alle finalità dello schema di protocollo d'intesa assentito con la medesima deliberazione;
- l'amministrazione di, per l'intervento ".....", con nota n. del, ha rappresentato che e trasmesso la documentazione inerente il citato intervento;

PREMESSO altresì che

- con Delibera n. 385/2018 la Giunta regionale ha stabilito che per gli interventi puntuali di cui all'allegato 4 della DGR 104/2018, la Regione si riserva il ruolo di soggetto attuatore per la fase di selezione relativa ai servizi di progettazione, eventualmente attraverso l'aggiornamento delle progettualità laddove esistenti, anche avvalendosi del "Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità", nonché per quella di scelta dell'appaltatore per l'esecuzione delle opere, riservando ai soggetti pubblici nella cui competenza ricade la realizzazione degli interventi, alla luce della disponibilità espressamente resa in tal senso con la intercorsa corrispondenza, la gestione dei contratti di progettazione e di esecuzione delle opere di cui al menzionato allegato 4 alla DGR 104/2018;
- con la medesima Delibera n. 385/2018 è stato demandato rispettivamente alla Direzione Generale Mobilità e alla Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della Delibera CIPE 54/2016, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, il compito di dare puntuale attuazione agli indirizzi giuntali, assumendo le conseguenziali determinazioni del caso;

RILEVATO che

- in attuazione alle determinazioni giuntali, in data, presso gli uffici della Regione Campania si è tenuta la riunione convocata dalla Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della Delibera CIPE 54/2016, con del
- Le parti hanno, altresì, convenuto di addivenire ad un accordo nel quale siano formalizzati i

compiti in capo a ciascuna amministrazione allo scopo di perseguire l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera in maniera efficiente ed efficace.

Convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra le sopracitate Amministrazioni.
- 1.2 In attuazione degli obiettivi previsti dalla DGR n. 385/2018 il presente Accordo si propone di realizzare l'intervento ".....".
- 1.3 L'Amministrazione di assume la qualità di beneficiario del suddetto intervento, nonché di soggetto attuatore dello stesso, anche nella qualità di Ente gestore della strada.
- 1.4 Le parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi, di cui al successivo articolo 2, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi coinvolti.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

- 2.1 Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione, attraverso la collaborazione tra la Regione nella sua qualità di Ente finanziatore e l'amministrazione di, nella qualità di Ente gestore della strada in argomento. In particolare, la collaborazione formalizzata con il presente Accordo, è tesa alla attuazione delle iniziative per:
 - L'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto esecutore dell'intervento;
 - La realizzazione dell'intervento;
 - La messa in esercizio della strada.

Art. 3 – Modalità operative

- 3.1 La Regione, in attuazione delle disposizioni contenute nella richiamata DGR 385/2018, procederà alla gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei lavori volti alla realizzazione dell'intervento, attribuirà all'amministrazione di sottoscrittrice del presente Accordo, le risorse necessarie alla piena attuazione del citato intervento svolgerà, altresì, le funzioni di coordinamento e raccordo e condividerà tutte le decisioni più rilevanti concernenti l'attuazione del medesimo con l'amministrazione di
- 3.2 L'Amministrazione di assicurerà l'attuazione dell'intervento, anche selezionando al proprio interno e/o all'esterno le professionalità adeguate alla gestione del medesimo, nei limiti del quadro economico di riferimento, attraverso la gestione dei

rapporti direttamente con il soggetto esecutore dell'opera, avvalendosi del supporto della Regione nell'ambito di quanto stabilito con il presente Accordo;

Art. 4 – Impegni dei Soggetti

4.1 La Regione si impegna a:

- svolgere funzioni di coordinamento e raccordo;
- attivare le procedure di evidenza pubblica per selezionare l'operatore economico competente a realizzare l'opera di cui al presente Accordo;
- assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini disposti dalla Delibera CIPE n. 25/2016 come modificati dalla Delibera CIPE n. 26/2018 e ss.mm.ii.;
- rendere disponibili le risorse finanziarie;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.

4.2 l'amministrazione di si impegna a:

- trasmettere, trimestralmente, la rendicontazione delle spese sostenute nonché tutti i dati fisici e procedurali relativi alle attività svolte;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata la Regione, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che interessino l'intervento finanziato;
- fornire alla Regione le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Atto compresi i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste;
- inviare alla Regione le previsioni di spesa elaborate dall'Amministrazione, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.

4.3 Per le modalità attuative si rimanda all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Accordo

Art. 5 – Risorse Finanziarie

5.1 L'intervento previsto è finanziato con le risorse a valere sul fondo FSC Delibera CIPE 54/2016 - per un importo massimo di €, appostate sui capitoli assegnati alla gestione della Struttura Tecnica di Missione Attuazione Delibera CIPE 54/2016.

Art. 6 – Decorrenza e durata

6.1 L'Accordo avrà efficacia tra le parti a partire dalla data di registrazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo e avrà una durata di 24 mesi.

- 6.2 L'Accordo potrà essere prorogato per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
- 6.3 In relazione alla durata, sono fatte salve le ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.

Art. 7 – Modifiche dell'Accordo

- 7.1 Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni, assunte in linea con quanto previsto dalla DGR 104/2018 e ss.mm.ii. nonché con le Delibere CIPE 25/2016, 26/2016 e 54/2016 e relative ss.mm.ii., saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.
- 7.2 L'amministrazione di può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento o chiederne una rimodulazione. In tal caso, il Dirigente e/o Funzionario regionale responsabile dell'attuazione, espletata la propria istruttoria, procederà ai successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione n. 25/2016.
- 7.3 Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile così previsto da progetto approvato, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nella delibera CIPE n. 25/2016 come modificate dalla delibera CIPE n. 26/2018.

Art. 8 - Risoluzione dell'Accordo

- 8.1 In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dal presente Accordo imputabili all'amministrazione di, la Regione Campania si riserva la facoltà di risolvere lo stesso.

Art. 9 - Controversie

- 9.1 In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
- In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

- 10.1 Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.
- 10.2 Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.
- 10.3 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

- 10.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- 10.5 Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Accordo, di aver comunicato tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative al nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Art. 11 – Disposizioni conclusive

- 11.1 L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Per quanto non previsto dal presente Accordo e dal relativo allegato 1 concernente le modalità attuative si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi, di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.